



C O M U N E D I E R I C E

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA RICERCA DI UN GESTORE
DELL'AREA DI SGAMBAMENTO DEI CANI
PRESSO LA CITTADELLA DELLA SALUTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 39 del 09.03.2021 è stato approvato il regolamento per aree di sgambatura cani, che unitamente al regolamento per il “Benessere animale e la lotta al Randagismo” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 20.10.2016, detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di tutelare e garantire il benessere dei cani.
- Si intende per:
 - a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
 - b) Proprietario/Detentore/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, che devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.
- Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
- Il Comune di Erice ne ha realizzata una presso la Cittadella della Salute e intende selezionare un’organizzazione in grado di gestirla secondo i dettami dei suindicati Regolamenti;

EMANA LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN
SOGGETTO GESTORE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO:

1. SOGGETTI PARTECIPANTI



C O M U N E D I E R I C E

I soggetti che possono richiedere la gestione dell'area di sgambamento: organizzazioni di volontariato di cui al Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 ss.mm.ii.; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso sia dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla legge per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, che dei requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria stabiliti dal presente avviso di selezione. A tal fine le istanze di partecipazione alle procedure per la concessione dei beni devono essere corredate, oltre che dagli specifici documenti previsti dall'avviso di selezione, anche di atto costitutivo e di statuto, di eventuali decreti di riconoscimento da parte delle Autorità competenti, dall'indicazione del numero dei soci, dal rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate negli ultimi tre esercizi finanziari, da adeguata relazione sulle attività svolte.

2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Ai fini della partecipazione alla procedura, i soggetti interessati dovranno presentare all'Amministrazione:

- istanza di partecipazione, con accettazione del Regolamento Comunale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità;
- Curriculum del proponente;
- apposita proposta progettuale, di gestione del bene (max 10 pagine A4).
- Dichiarazione requisiti soggettivi, nella quale si attesti:
 - a) di essere in possesso dei requisiti per potere contrarre con la pubblica amministrazione e di essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia;
 - b) di non avere liti pendenti con il Comune e di essere in regola con il pagamento dei tributi locali, nonché delle tariffe e dei canoni per le concessioni rilasciate a qualsiasi titolo sui beni comunali;
 - c) di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nella documentazione predisposta e consultabile presso gli uffici comunali competenti, con accettazione di tutte le condizioni ivi previste;
 - d) di aver preso visione dell'area di sgambamento, di aver accertato le condizioni e lo stato di fatto dello stesso e di ritenere l'immobile idoneo allo scopo cui si intende destinarlo;
 - e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a destinare l'immobile all'uso richiesto;
 - f) di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n.101/2018 e del regolamento U.E. n.2016/679 per i fini legati al regolare svolgimento della gara;
 - g) di dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali che assume, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
 - h) di avere preso visione del protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e di impegnarsi a rispettarne le clausole per le parti applicabili;



C O M U N E D I E R I C E

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le proposte progettuali devono pervenire entro e non oltre il 14 giugno 2021.

Le istanze, assieme alla documentazione prodotta per partecipare alla gara, dovranno pervenire in busta chiusa, a pena l'esclusione presso l'Ufficio protocollo dei locali comunali di Viale Crocci, 1 a Rigalletta-Milo. Le istanze pervenute sono valutate da apposita Commissione costituita con provvedimento del Responsabile del Settore Quinto che la presiede.

La durata della concessione è prevista in anni tre. L'atto di concessione può essere rinnovato alla scadenza dalla Giunta Municipale, su richiesta del concessionario; non è ammesso il rinnovo tacito della concessione del bene.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice, firmata dal legale rappresentante del terzo concessionario, e corredata da apposito progetto volto a illustrare le finalità che si intendono perseguire con la richiesta di rinnovo che comunque devono essere coerenti con le finalità della convenzione in essere.

4. CRITERI DI SELEZIONE

La Commissione compirà la sua valutazione attribuendo 100 punti max, secondo i criteri sottostanti:

- a) l'esperienza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene – 20 punti;
- b) l'esperienza acquisita in materia di gestione di cani – 20 punti;
- c) impatto socio-culturale dell'iniziativa presentata – 20 punti;
- d) sostenibilità ambientale – 10 punti;
- e) condizioni economiche per la gestione – 30 punti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Ente.

5. PROCEDURE DI GARA

La Commissione, espletate le procedure di gara individua in via provvisoria il terzo cui concedere in uso il bene. Il Responsabile del Settore competente, accertato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, individua in via definitiva il terzo cui concedere in uso il bene e sottopone alla Giunta Municipale l'adozione del provvedimento di concessione.

I verbali delle sedute della Commissione sono pubblici e dovranno saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti, nonché nella sezione dedicata ai beni confiscati.



C O M U N E D I E R I C E

La dichiarazione di aggiudicazione non è vincolante per l'Amministrazione, mentre l'offerta vincola il partecipante dal momento della sua presentazione.

La stipula della convenzione verrà comunque preceduta dall'acquisizione delle informative antimafia ai sensi di legge, nonché dalla acquisizione presso la Prefettura degli elementi volti ad accertare l'inesistenza di controindicazioni in capo al soggetto concessionario.

6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il gestore dovrà garantire che:

- a) L'area di sgambamento sia perfettamente pulita da rifiuti e da erbacce;
- b) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura sia riservato esclusivamente a proprietario/detentore/conduuttore e ai loro cani.
- c) I cani siano condotti esclusivamente da persone idonee per condizioni psico – fisiche tali da consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
- d) I proprietari/detentori/conduuttori di cani, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, chiudano tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli.
- e) I proprietari/detentori/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, portino al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- f) Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi abbandonino l'area con il cane in propria custodia, facendo salvo il diritto di permanenza nell'area di almeno mezz'ora anche per il cane che ha procurato il disagio.
- g) I minori di anni 16 possano entrare nell'area solo se accompagnati da persone maggiorenni;
- h) I maggiori di 16 anni possano invece condurre il proprio cane, regolarmente microchippato, all'interno dell'area.
- i) I proprietari/detentori/conduuttori possano lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che presso l'area non si verificano incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
- j) i cani affetti da patologie contagiose o portatori di insetti parassitari non accedano all'area.
- k) i cani, privi di museruola, che hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 06.08.2013 s.m.i., non possono accedere all'area in concomitanza con altri cani già presenti o che arrivino successivamente.
- l) L'accesso all'area di sgambatura vada valutato correttamente da parte del proprietario/detentore/conduuttore in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa, non oltre la durata di mezz'ora.
- m) I proprietari/conduuttori/detentori di cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, abbandonino



C O M U N E D I E R I C E

l'area o li tengano costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi. I proprietari/conduuttori/detentori di un cane femmina in periodo riproduttivo (“in calore”) non accedano col proprio cane all’interno dell’area di sgambatura comunale.

- n) In tutta l'area di sgambatura non si svolgono attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree stesse, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell’area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini.
- o) Non si facciano i giochi e/o si creino situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani tali da esaltarne l’aggressività.
- p) Non venga somministrato cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. Non si consenta ai proprietario/detentore/conduuttore dei cani di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- q) A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, proprietario/detentore/conduuttore dei cani devono essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
- r) I proprietari/conduuttori/detentori devono raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.

Si ricorda che il proprietario/detentore/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere del controllo e conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

7. APERTURA DELL'AREA

L’accesso alle aree dovrà essere consentito tutti i giorni feriali per almeno 6 ore e per i festivi per almeno 3 ore, secondo l’orario stabilito in accordo con l’Amministrazione comunale. Il proponente potrà ampliare gli orari di accesso all’area di sgambamento.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l’apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

8. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

Le attività di vigilanza saranno espletate da Guardie Ecologiche Volontarie e zoofile per quanto di loro competenza, e dai Volontari civici limitatamente ad un’attività preventiva da concordarsi con il Comando di polizia Locale e previa adeguata formazione.

9. USI DIVERSI DELL’AREA

Il concessionario potrà organizzare, secondo principi di liberalità, attività didattico/educative, riguardanti comunque i cani. Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile, penale del concessionario.

L’utilizzo riservato viene concesso previa domanda da presentare al concessionario prevedendo una tariffa a rimborso spese inizialmente che saranno determinate dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento amministrativo.



C O M U N E D I E R I C E

10. INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore V, ing. Orazio Amenta, a cui potranno essere poste eventuali domande o richieste di chiarimento rispetto al presente avviso

Erice, 27 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Ing. Orazio Amenta